

A seguito di un quesito posto a questa Commissione di Garanzia (CdG) rispetto alla possibilità di prevedere eventuali sostituzioni dei delegati eletti all'assemblea centrale (aziendale e di gruppo), ma anche in relazione alla presa visione dei primi verbali pervenuti, la CdG ritiene di **escludere la possibilità di sostituzioni**.

Il Regolamento non prevede infatti la possibilità di eleggere delegati in qualità di "sostituti" (chiamati cioè a partecipare in caso di impedimento di altri candidati eletti).

Di conseguenza i delegati eletti da ciascuna assemblea di base andranno nominativamente individuati riportando nel verbale i loro nomi, che dovranno essere in numero corrispondente a quello indicato nella seguente sezione del verbale delle assemblee di base.

**Delegati da eleggere:**

**Assemblea Centrale Aziendale** n. \_\_\_\_

**Assemblea Centrale di Gruppo** n. \_\_\_\_

L'indicazione contenuta del Regolamento circa la possibilità che le liste per l'elezione dei delegati prevedano un numero massimo di candidati pari al doppio di quanti dovranno essere eletti, ha quindi l'esclusiva finalità di permettere l'eventuale recupero dei resti.

La risposta negativa al quesito posto a questa CdG - in assenza di indicazioni esplicite su tale aspetto nel Regolamento sulle "*Modalità di costituzione e di funzionamento delle Strutture non regolate dallo Statuto*" (c.d. Regolamento CAC) - trae anche spunto dal Regolamento per il XVIII Congresso CGIL in cui l'elezione di eventuali sostituti è prevista solo nelle istanze congressuali diverse da quelle di base (punto 11.8), mentre il punto 11.6, riferito alle assemblee di base, prevede esclusivamente la finalità dell'eventuale recupero dei resti.

**Estratto Regolamento per il XVIII Congresso CGIL:**

*11.6 Nei Congressi di base le liste per l'elezione dei delegati possono prevedere un numero massimo di candidati pari al doppio di quanti dovranno essere eletti per permettere l'eventuale recupero dei resti.*

*11.8 Nelle elezioni dei delegati nelle istanze congressuali diverse da quelle di base, le liste possono contenere fino al doppio dei nominativi da eleggere, per consentire eventuali sostituzioni, in caso di impedimento, richieste da colui che deve essere sostituito.*

Si ricorda che le liste andranno allegate al verbale come riportato nel riquadro "Riassunto delle Procedure".

Si precisa inoltre che, prevedendo il Regolamento liste "bloccate", nel caso in cui il numero dei candidati superasse quello dei delegati eleggibili, gli eletti saranno individuati tra i primi nominativi presenti in lista: dovrà pertanto esservi corrispondenza tra i primi candidati in lista e i nomi degli eletti riportati nel verbale.

È fondamentale, infine, ricordare che tutte le liste per l'elezione dei delegati devono essere formate sulla base vincolante della norma antidiscriminatoria. Per garantire l'effettiva applicazione della norma stessa, nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere utilizzato il metodo dello scorrimento della lista. Ciò significa che va favorita la presenza in lista di candidati dei due generi e che le liste devono essere composte in modo tale da alternare i candidati per genere (es. donna/uomo/donna/uomo). Il mancato rispetto di questo criterio determina lo scorrimento della lista nell'individuazione del/i candidato/i eletto/i.